



FRANCESCA PERRIS
NOTAIO

*Registrato a Ravenna
il 20/02/2026 al
n° 1806 Serie 1T
Euro 200,00*

Repertorio n. 9851

Fascicolo n. 5294

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il diciassette febbraio duemilaventisei.

17 febbraio 2026

In Ravenna, nel mio studio, in Via Antonio Zirardini n. 14.

Davanti a me dottoressa Francesca Perris, Notaio iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, con residenza in Ravenna, sono personalmente comparsi i signori:

- **CLARIZIA Roberto**, nato a Salerno (SA) il 31 luglio 1977, residente a Ravenna (RA), Via Fratelli Bellotti n. 17, codice fiscale CLR RRT 77L31 H703A;

- **DE MARCO Daniela**, nata ad Avellino (AV) il 13 dicembre 1985, residente a Ravenna (RA), Piazza Marsala n. 2, codice fiscale DMR DNL 85T53 A509P;

- **CATENACCI Corrado**, nato a Roma (RM) il 6 marzo 1975, residente a Ravenna (RA), Piazza Duomo n. 2, codice fiscale CTN CRD 75C06 H501P;

- **BARAVELLI Francesco**, nato a Ravenna (RA) il 5 ottobre 1971, residente a Ravenna (RA), Piazza XX Settembre n. 5 int. 1, codice fiscale BRV FNC 71R05 H199A;

- **BONFATTI Ilaria**, nata a Portomaggiore (FE) il 20 novembre 1987, residente a Ravenna (RA), Via Rubicone n. 5, codice fiscale BNF LRI 87S60 G916L;

- **GHIGI Claudio**, nato a Ravenna (RA) il 12 maggio 1983, residente a Ravenna (RA), Via Nicolò Rondinelli n. 9, codice fiscale GHG CLD 83E12 H199Q;

- **MARTELLI Matteo**, nato a Bagnacavallo (RA) il 16 gennaio 1976, residente a Ravenna (RA), Via Pietro Vizzani n. 34, codice fiscale MRT MTT 76A16 A547M;

- **RUSSO Luigi**, nato a Salerno (SA) il 30 settembre 1984, residente a Ravenna (RA), Via Don Giovanni Buzzoni n. 25, codice fiscale RSS LGU 84P30 H703P;

- **SALCICCIA Marco**, nato ad Avezzano (AQ) il 14 dicembre 1987, residente a Ravenna (RA), Piazza Marsala n. 2, codice fiscale SLC MRC 87T14 A515X;

- **SALIMBENI Giulia**, nata a Ravenna (RA) il 23 ottobre 1980, residente a Ravenna (RA), Via Nino Bixio n. 38, codice fiscale SLM GLI 80R63 H199G;

- **TRAMELLI Paola**, nata a Voghera (PV) il 25 maggio 1983, residente a Ravenna (RA), Via Paolo Costa n. 38, codice fiscale TRM PLA 83E65 M109V;

(d'ora innanzi nel loro complesso "gli Associati").

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certa, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - COSTITUZIONE

I comparenti signori CLARIZIA Roberto, DE MARCO Daniela, CATENACCI Corrado, BARAVELLI Francesco, BONFATTI Ilaria, GHIGI

FRANCESCA PERRIS
NOTAIO

48121 Ravenna (RA) - Via Zirardini n. 14 - Tel. 0544 36882 - Fax 0544 1930880 - notaio@perris2@notariato.it
48034 Fusignano (RA) - Piazza F. Mazzotti n. 7 - Tel. 0545 53393 - Fax 0545 030335 - notaio@perris@notariato.it

Claudio, MARTELLI Matteo, RUSSO Luigi, SALCICCIA Marco, SALIMBENI Giulia e TRAMELLI Paola, dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, un'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, denominata:

"AMICI DELLA SAN VINCENZO DE' PAOLI"

(d'ora innanzi, **l'Associazione**).

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o con l'acronimo "APS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Con l'efficacia di tale iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione:

"AMICI DELLA SAN VINCENZO DE' PAOLI - Associazione di Promozione Sociale", in sigla **"AMICI DELLA SAN VINCENZO DE' PAOLI - APS".**

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Ravenna (RA), in Via Raul Gardini n. 20.

ART.3 - FINALITA'

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, lettere d), e), f), h), i), l), v) e w) del Codice del Terzo Settore:

1. Promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica, della legalità nonché della cultura della pace e della nonviolenza, unitamente alla responsabilità civica.
2. Iniziative di solidarietà sociale, finalizzate all'inclusione delle persone svantaggiate e alla prevenzione del disagio sociale, anche attraverso attività educative, ricreative, culturali e formative.
3. Promozione del benessere individuale e collettivo, mediante percorsi di formazione ed educazione permanente, iniziative di

tutela dei diritti e sviluppo delle competenze, nonché, ove occorra, attraverso interventi mirati di contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica, anche mediante iniziative e progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, connessi alle predette finalità.

4. Valorizzazione del territorio e del paesaggio, nonché tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, e iniziative di sensibilizzazione e partecipazione civica in materia ambientale, attraverso eventi, laboratori e momenti di aggregazione.

5. Diffusione e promozione della pratica del volontariato e della solidarietà tra cittadini, anche mediante iniziative di aiuto reciproco e di cittadinanza solidale, promuovendo occasioni di incontro, mutuo aiuto e cooperazione.

6. Collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, enti del Terzo Settore e altri soggetti attivi nella promozione sociale, al fine di realizzare e sviluppare le attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Articolo 4 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- d) formazione extra-scolastica;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Per lo svolgimento delle suddette attività di interesse generale, l'Associazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, Codice del Terzo Settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione delle attività diverse potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea degli

Associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 5 - DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque). L'Associazione può essere prorogata con decisione dell'Assemblea degli Associati.

ART. 6 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che siano in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto. L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, nel rispetto del principio di democraticità e secondo i criteri individuati dallo Statuto.

ART. 7 - ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai sopra costituiti signori: CLARIZIA ROBERTO, in qualità di Presidente, DE MARCO DANIELA, in qualità di Vice-Presidente; CATENACCI CORRADO, in qualità di Segretario, BARAVELLI FRANCESCO, in qualità di Tesoriere, e i signori BONFATTI ILARIA, GHIGI CLAUDIO, MARTELLI MATTEO, RUSSO LUIGI, SALCICCIA MARCO, SALIMBENI GIULIA E TRAMELLI PAOLA, in qualità di Consiglieri.

I nominati, presenti, dichiarano di accettare, come accettano la carica e attestano che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratori dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati consecutivi.

Il potere di legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio, è attribuito al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

ART. 8 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

ART. 9 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, salvo diversa disposizione legislativa e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto in favore di altre associazioni di promozione sociale o di altri analoghi enti del Terzo Settore che svolgano attività similari e perseguano analoghe finalità.

ART. 10 - NORME SUL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il funzionamento dell'Associazione è regolato dallo Statuto (d'ora innanzi, lo "**Statuto**"), che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo e che si allega allo stesso sotto la **lettera "A"**.

Nello Statuto sono contenute le regole per l'ammissione di nuovi associati, per il recesso e l'esclusione dei partecipanti, per

l'esercizio del diritto di voto, per il funzionamento delle assemblee, dell'organo di amministrazione e degli altri eventuali organi associativi, per l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione e tutte le altre regole relative al funzionamento dell'Associazione stessa.

Si conviene che in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

ART. 11 - PATRIMONIO

La quota di iscrizione di ogni associato è stabilita in euro 30,00 (trenta virgola zero zero).

Gli Associati convengono che il patrimonio iniziale dell'Associazione sia formato dai seguenti apporti e che costituiscono le quote di iscrizione:

- CLARIZIA Roberto, dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) mediante consegna all'Organo Amministrativo di tale somma in contanti con moneta legale corrente in data odierna;
- DE MARCO Daniela dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) mediante consegna all'Organo Amministrativo di tale somma in contanti con moneta legale corrente in data odierna;
- CATENACCI Corrado dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) mediante consegna all'Organo Amministrativo di tale somma in contanti con moneta legale corrente in data odierna;
- BARAVELLI Francesco dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) mediante consegna all'Organo Amministrativo di tale somma in contanti con moneta legale corrente in data odierna;
- BONFATTI Ilaria dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) mediante consegna all'Organo Amministrativo di tale somma in contanti con moneta legale corrente in data odierna;
- GHIGI Claudio dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) mediante consegna all'Organo Amministrativo di tale somma in contanti con moneta legale corrente in data odierna;
- MARTELLI Matteo dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) mediante consegna all'Organo Amministrativo di tale somma in contanti con moneta legale corrente in data odierna;
- RUSSO Luigi dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) mediante consegna all'Organo Amministrativo di tale somma in contanti con moneta legale corrente in data odierna;
- SALCICCIA Marco dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) mediante consegna all'Organo Amministrativo di tale somma in contanti con moneta legale corrente in data odierna;
- SALIMBENI Giulia dichiara di apportare all'Associazione la

somma di denaro dell'importo di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) mediante consegna all'Organo Amministrativo di tale somma in contanti con moneta legale corrente in data odierna;

- TRAMELLI Paola dichiara di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di euro 30,00 (trenta virgola zero zero) mediante consegna all'Organo Amministrativo di tale somma in contanti con moneta legale corrente in data odierna.

I comparenti, in relazione ai suddetti versamenti, si rilasciano reciproca quietanza.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione, pertanto, è costituito da un importo complessivo di euro 330,00 (trecentotrenta virgola zero zero), versato come sopra.

ART. 12 - ISCRIZIONE RUNTS

Gli Associati richiedono che l'Associazione sia iscritta ai sensi del Codice del Terzo Settore nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) ed al riguardo conferiscono al designato Presidente del Consiglio Direttivo ogni potere per apportare al presente atto costitutivo e allo Statuto allegato le eventuali modifiche, integrazioni e soppressioni necessarie per l'iscrizione nell'apposita sezione del suddetto registro, nonché alla sottoscrizione di eventuali dichiarazioni e/o autocertificazioni all'uopo necessarie. Gli Associati sopra costituiti delegano me Notaio a procedere all'iscrizione dell'Associazione presso il RUNTS.

ART. 13 - DICHIARAZIONI FISCALI E SPESE

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione.

E richiesta,

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, **unitamente a quanto allegato**, ai comparenti che lo approvano e lo confermano, dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, in parte con mezzi elettronici ed in parte a mano, consta di fogli due per pagine sei e fin qui della settimana.

Sottoscritto alle ore diciannove e minuti trenta.

F.to: Roberto CLARIZIA

F.to: Daniela DE MARCO

F.to: Corrado CATENACCI

F.to: Francesco BARAVELLI

F.to: Ilaria BONFATTI

F.to: Claudio GHIGI

F.to: Matteo MARTELLI

F.to: Luigi RUSSO

F.to: Marco SALCICCIA

F.to: Giulia SALIMBENI

F.to: Paola TRAMELLI

F.to: FRANCESCA PERRIS Notaio (sigillo)



Allegato "A" al N. 5294 di Fascicolo

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e s.m.i. (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'Associazione denominata:

"AMICI DELLA SAN VINCENZO DE' PAOLI"

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale o con l'acronimo "APS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Con l'efficacia di tale iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione:

"AMICI DELLA SAN VINCENZO DE' PAOLI - Associazione di Promozione Sociale", in sigla "AMICI DELLA SAN VINCENZO DE' PAOLI - APS"

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - FINALITÀ

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, lettere d), e), f), h), i), l), v) e w) del Codice del Terzo Settore:

1. Promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica, della legalità nonché della cultura della pace e della nonviolenza, unitamente alla responsabilità civica.
2. Iniziative di solidarietà sociale, finalizzate all'inclusione delle persone svantaggiate e alla prevenzione del disagio sociale, anche attraverso attività educative, ricreative, culturali e formative.
3. Promozione del benessere individuale e collettivo, mediante percorsi di formazione ed educazione permanente, iniziative di tutela dei diritti e sviluppo delle competenze, nonché, ove occorra, attraverso interventi mirati di contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica, anche mediante iniziative e progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, connessi alle predette finalità.

4. Valorizzazione del territorio e del paesaggio, nonché tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, e iniziative di sensibilizzazione e partecipazione civica in materia ambientale, attraverso eventi, laboratori e momenti di aggregazione.

5. Diffusione e promozione della pratica del volontariato e della solidarietà tra cittadini, anche mediante iniziative di aiuto reciproco e di cittadinanza solidale, promuovendo occasioni di incontro, mutuo aiuto e cooperazione.

6. Collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, enti del Terzo Settore e altri soggetti attivi nella promozione sociale, al fine di realizzare e sviluppare le attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- d) formazione extra-scolastica;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Per lo svolgimento delle suddette attività di interesse generale, l'Associazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, Codice del Terzo Settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione delle attività diverse potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea degli Associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 4 - SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Ravenna, alla Via Raul Gardini n. 20.

L'Organo di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 5 - DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque).

L'Associazione può essere prorogata con decisione dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

L'Associazione non persegue alcuno scopo di lucro e opera per il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e garantisce il rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza tra tutti gli aderenti.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli Associati, per ogni rapporto con l'Associazione, è quello risultante dal libro degli Associati, che l'ente deve tenere ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017.

Per i componenti del Consiglio Direttivo e per i titolari di cariche sociali, il domicilio ai fini dei rapporti con l'ente e con i terzi è quello risultante dal RUNTS.

La tenuta e il tempestivo aggiornamento del libro degli Associati e le comunicazioni al RUNTS delle variazioni relative ai componenti degli organi sociali competono al Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

Articolo 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate dagli Associati.

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli Associati come sopra, è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti e contributi pubblici o privati.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi

di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali.

Ai sensi dell'art. 36 del Codice del Terzo Settore, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al venti per cento del numero degli Associati.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad Associati o partecipanti, componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per

l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, partecipanti alla medesima Associazione.

Se il numero degli Associati diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal RUNTS, salva la possibilità di migrare in altra sezione del Registro medesimo.

L'ammissione avviene su domanda dell'interessato con deliberazione del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati. All'atto dell'ammissione il nuovo associato è tenuto al versamento della quota di iscrizione iniziale e, per gli anni successivi, della quota associativa annuale, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dal Consiglio Direttivo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli Associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

L'ammissione è regolata da criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Articolo 13 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati;
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- di osservare le decisioni degli Organi Sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Articolo 14 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

La qualità di Associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi n. 6 (sei) mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - * per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - * per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'esclusione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli Associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'Associato vengono annotati da

parte del Consiglio Direttivo sul libro degli Associati.
L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 15 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

È fatto divieto assoluto di cedere la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Articolo 16 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'Associato, il rapporto associativo si estingue e la quota associativa non è trasmissibile agli eredi, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del Codice del Terzo Settore. Gli eredi dell'associato non hanno diritto alla liquidazione della quota né a vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, in conformità al divieto di distribuzione di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Gli eredi che desiderino proseguire l'attività del dante causa potranno presentare domanda di ammissione per diventare Associati a pieno titolo, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Articolo 17 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 18 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'eventuale Organo di Controllo e di Revisione Legale.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima

libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 19 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'Associato escluso;
- delibera sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi Associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante Associato non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli Associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 20 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici) eletti dall'Assemblea degli Associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o il rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli Associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 (sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 21 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ad eccezione della prima nomina effettuata nell'atto costitutivo al momento della costituzione dell'Associazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo, ad eccezione della prima nomina effettuata nell'atto costitutivo al momento della costituzione dell'Associazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 22 - ORGANO DI CONTROLLO REVISIONE LEGALE

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio

sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 23 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali (ove la redazione non sia affidata ad un Notaio) e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Inoltre, provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Il Segretario, inoltre, svolge una funzione di supporto alle funzioni amministrative svolte dal Presidente ed ha il compito di verificare gli avvenuti pagamenti delle quote associative. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede, altresì, alle operazioni formali d'incasso e di pagamento alle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo, salvo la prima nomina che verrà effettuata nell'atto costitutivo.

Articolo 24 - RESPONSABILITÀ

Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori,

degli Associati e dei terzi ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e delle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

L'Assemblea delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Almeno un decimo degli Associati, l'organo di controllo o il revisore possono agire ai sensi dell'art. 2409 Codice Civile. Ogni associato può denunciare fatti censurabili all'organo di controllo ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore. Per le obbligazioni assunte dall'Associazione rispondono, oltre al patrimonio sociale, anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, finché l'Associazione non ottenga la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 25 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dal Consiglio Direttivo agli Associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 26 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) il Consiglio Direttivo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee

guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, il Consiglio Direttivo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati.

Articolo 27 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture contabili e ai bilanci prescritti dagli articoli 25 e 26 del presente Statuto e al registro dei volontari (ai sensi dell'art. 17 del CTS), l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e secondo le modalità stabilite da eventuale apposito regolamento.

Articolo 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, esperita la liquidazione, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 45, c. 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea. In mancanza di indicazione, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 del CTS).

Articolo 29 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'Associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 30 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si

applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).

F.to: Roberto CLARIZIA

F.to: Daniela DE MARCO

F.to: Corrado CATENACCI

F.to: Francesco BARAVELLI

F.to: Ilaria BONFATTI

F.to: Claudio GHIGI

F.to: Matteo MARTELLI

F.to: Luigi RUSSO

F.to: Marco SALCICCIA

F.to: Giulia SALIMBENI

F.to: Paola TRAMELLI

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A
ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge
89/1913)

Certifico io sottoscritta Dr.ssa Francesca Perris, Notaio in
Ravenna, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna,
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale
(dotata di certificato di validità fino al 26/09/2026, rilasciato
dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia
composta di numero ventuno pagine e redatta su supporto
informatico, è conforme al documento originale analogico nei
miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la
presente copia di documento cartaceo è formata su supporto
informatico.

Ravenna, 20 febbraio 2026 , nel mio studio in Ravenna, Via
Antonio Zirardini n. 14.

File firmato digitalmente dal Notaio Perris